

Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende e Istituzioni

ART. 1

REQUISITI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

I rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché i membri di organismi interni al Comune la cui nomina non sia dalla legge espressamente riservata al Consiglio, oltre ai requisiti stabiliti dalle singole disposizioni che li prevedono, devono possedere, comprovata competenza in relazione alle cariche da ricoprire in ragione degli studi compiuti, o dell'esperienza professionale posseduta, o essere ritenuti idonei dal Sindaco con motivazione esplicita nell'atto sindacale di nomina o di designazione.

Il possesso dei requisiti deve essere comprovato da idoneo curriculum formativo o professionale o di esperienza documentati o direttamente verificabili.

Nella nomina il Sindaco dovrà tener conto della rappresentanza di genere tra i candidati che rispondono ai requisiti di professionalità e competenza richiesti.

L'atto sindacale di nomina e di designazione dei rappresentanti deve essere compiutamente motivato, indicando le ragioni che hanno determinato la scelta.

La medesima persona non può cumulare più di tre incarichi su designazione pubblica e comunque non più di due in rappresentanza del Comune di Ala.

ART. 2

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il Sindaco, con apposito avviso da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, rende noto al pubblico gli enti, le aziende e le istituzioni nonché gli organismi interni del Comune, dei quali devono essere nominati gli organi, ovvero nominati o designati rappresentanti del comune.

L'avviso dovrà essere pubblicato per 15 giorni e dovrà contenere oltre all'indicazione dell'ente, azienda, istituzione od organismo interno per il quale deve essere effettuata la nomina, il numero dei rappresentanti o membri da nominare, il compenso previsto ed i requisiti richiesti ai candidati.

Con le stesse forme di pubblicità indicate al comma 1, il Sindaco rende noti i nominativi dei soggetti designati o nominati con il relativo curriculum.

ART. 3

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, intendono proporre la propria candidatura per le nomine e/o designazioni indicate nell'avviso di cui all'articolo precedente devono presentare domanda al Sindaco, nei termini indicati nell'avviso medesimo, corredata da idoneo curriculum personale. Il curriculum consiste in una dichiarazione resa secondo le modalità di cui al D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, indicante i titoli di studio e le specializzazioni possedute, l'eventuale iscrizione in appositi albi professionali, le esperienze e competenze maturate e ritenute di interesse rispetto all'incarico da svolgere.

La domanda e relativa dichiarazione potranno essere presentate utilizzando appositi modelli predisposti dall'Amministrazione comunale e messi a disposizione degli interessati in modalità informatica

Alla domanda dovrà essere altresì allegata la dichiarazione del candidato di non versare nelle situazioni di non candidabilità all'incarico previste dalla legge ed in particolare quelle di cui all'art. 58 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n°267 e s.m.

Le candidature proposte non vincolano il Sindaco nelle nomine e nelle designazioni di competenza.

ART. 4

INCOMPATIBILITA'

Ai rappresentanti del comune in enti, aziende, istituzioni od organismi interni del Comune si applicano quali cause di incompatibilità quelle previste dall'art. 21, comma 1, lettere a), ad eccezione degli enti e delle istituzioni a prevalente carattere culturale, b), c), d) del T.U. delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L.

Non possono essere nominati in aziende, enti e istituzioni o in organismi interni del Comune coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione al Comune o all'ente, azienda, istituzione cui si riferisce la nomina.

Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.

ART. 5

LIMITE TEMPORALE ALLE NOMINE

Non possono essere nominate o designate persone che abbiano già svolto in precedenza, per tre volte, il medesimo incarico su nomina o designazione del Sindaco o del Comune.

In ogni caso l'incarico non potrà essere esercitato per un periodo continuativo superiore ai dieci anni.

ART. 6

REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

Il Sindaco può motivatamente revocare la nomina in qualsiasi tempo, nel caso di negligenza nella tutela degli interessi dell'amministrazione, dando comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 7

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

In attesa dell'adeguamento della disciplina del regolamento edilizio comunale alle disposizioni recate dall'articolo 36, comma 1 lett. i), della legge provinciale 4 marzo 2008 n° 1 (legge urbanistica), così come modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 30 marzo 2010 n° 4, il Sindaco, nella designazione dei componenti della commissione edilizia comunale, dovrà attenersi, in aggiunta ai criteri sopra indicati, anche alle seguenti ulteriori direttive.

Al fine del rispetto del limite dei sette componenti introdotto dalla normativa richiamata al comma 1, il Sindaco provvederà alla designazione dei quattro membri indicati alla lett. c) del 1° comma dell'articolo 21 del regolamento edilizio comunale.

La commissione edilizia comunale risulterà così composta:

- a) dal Sindaco o dall' Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia, da lui delegato;
- b) dal comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Ala o altro componente del Corpo dal medesimo comandante designato;
- c) da n. 4 membri designati dal Sindaco, dei quali almeno uno sia ingegnere o architetto e gli altri siano tecnici diplomati, con particolare preparazione ed esperienza nel campo edilizio ed architettonico;
- d) dal Segretario Comunale o altro funzionario dal medesimo indicato;

La disposizione contenuta nel presente articolo cessa di avere efficacia con l'entrata in vigore della modifica al regolamento edilizio in adeguamento alle disposizioni normative citate al comma 1.